

li senza autorizzazione (art. 137, D.Lgs. n. 152/2006), di immissioni in atmosfera non autorizzate (art. 279, D.Lgs. n. 152/2006) e di inquinamento ambientale (art. 452-*bis*, codice penale).

## La legittimità

Il legale rappresentante dell'Agenzia industriale e difesa ha proposto ricorso per Cassazione insistendo per il dissequestro del bacino e adduce l'insussistenza del *periculum in mora*, posto che l'Agenzia aveva ottenuto le autorizzazioni necessarie, sebbene tardivamente, sia in relazione allo scarico di reflui sia in relazione alle immissioni in atmosfera. Nella prospettiva del ricorrente, la sopravvenienza dell'autorizzazione avrebbe escluso la persistenza del *periculum in mora*, perché avrebbe fatto venire meno il pericolo concreto e attuale che il reato contestato venga reiterato, che se ne aggravino le conseguenze oppure che vengano commessi ulteriori reati.

La corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e conferma il sequestro sulla base del seguente argomento logico.

La libera disponibilità dell'impianto o del-

la struttura sottoposta a sequestro rende concreto e attuale il pericolo di commissione di reati che provochino l'inquinamento dell'acqua e dell'aria senza che abbia alcun rilievo, ai fini dell'esclusione di questo pericolo, la preesistenza o la sopravvenienza di un'autorizzazione ad effettuare scarichi di acque reflue industriali o emissioni nell'aria. Infatti, l'autorizzazione non esclude che il titolare dell'impianto effettui gli scarichi in parziale o totale difformità dalla stessa, ad esempio realizzando sversamenti con modalità diverse da quelle consentite oppure del tutto estranee a quelle disciplinate dall'autorità amministrativa.

Con particolare riferimento al reato di scarico di acque reflue non autorizzato e di inquinamento ambientale, la Corte ritiene che lo scarico in mare dei fanghi derivanti dalla lavorazione degli scafi dei traghetti sia un elemento sufficiente a integrare il *periculum in mora* nei termini sopra descritti. Inoltre, la sopravvenuta autorizzazione allo scarico in fognatura non modifica la valutazione sulla pericolosità perché non sono state adeguatamente chiarite le modalità con cui tale scarico viene effettuato.

- Sanità pubblica
- Deposito illecito di rifiuti speciali composto da fresato di asfalto all'interno dell'area di una cava
- Ordinanza di rimozione, avvio a recupero o smaltimento e ripristino dei luoghi
- Illegittimità sussistenza
- Requisiti art. 184-*bis* D.Lgs. n. 152/2006
- Sottoprodotto

TAR VENETO, SEZ. III, 10 GENNAIO 2020, N. 37

AMBIENTE

## FRESATO D'ASFALTO: RIFIUTO O SOTTOPRODOTTO?

di **Martina Fusato**, B&P Avvocati

Il fresato d'asfalto, in linea di massima, non deve essere condotto e conferito in discarica come rifiuto speciale. Nondimeno, questo sottoprodotto deve soddisfare specifiche condizioni, rappresentate essenzialmente dal fatto che il nuovo utilizzo del fresato in questione debba essere integrale e debba avvenire nel corso di un processo di produzione o di utilizzazione senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale; solo in presenza di questi requisiti si può considerare il fresato un sottoprodotto, altrimenti deve essere classificato come un rifiuto speciale